

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER LA PROGETTAZIONE (ART.18 L.N.109/1994)

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 31.08.2000;
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 08.02.2003;
Riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 26/02/2004;

INDICE GENERALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Quantificazione del fondo

Art. 4 - Attribuzione degli incarichi

Art. 5 – Ripartizione del fondo

Art. 6 – Modalità di erogazione del fondo

Art. 7 .- Esclusioni e limitazioni degli incentivi

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sono oggetto del presente regolamento i criteri di ripartizione dei fondi costituiti ai sensi dell'art.18, comma 1°, della legge n.109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla legge n.144/1999, relativi a:
 - progetti di cui all'art.16 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, redatti da tecnici dipendenti dell'amministrazione;
 - atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, redatti da tecnici dell'amministrazione comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Progetti: per progetti di opere o lavori si intendono l'insieme dei documenti tecnici, grafici e descrittivi necessari, in base a quanto previsto nell'art.16 della legge 109/1994, all'individuazione ed alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico. Rientrano tra i lavori pubblici anche gli interventi di manutenzione per la cui aggiudicazione si applicano le disposizioni della legge 109/1994.
2. Atti di pianificazione generale: per atti di pianificazione si intende l'insieme dei documenti grafici e normativi necessari per la disciplina, ai fini edilizi, infrastrutturali ed ambientali, dell'uso del territorio da parte di soggetti pubblici e privati, o per l'attuazione di strumenti programmatici di grado più generale. Nell'allegato "A" sono indicati, in via esemplificativa e senza carattere di tassatività, gli atti qualificabili come pianificatori.
3. Opere e lavori: si definisce opera pubblica un bene, una cosa che è frutto di una attività disposta e realizzata dall'amministrazione aggiudicatrice; il lavoro consiste in una attività materiale disposta e fatta realizzare dall'amministrazione aggiudicatrice per i suoi fini istituzionali. L'opera e i lavori (pubblici) hanno natura immobiliare; oggetto della disciplina specifica è la cosa immobile con le sue eventuali pertinenze, anche mobili, purché destinate ad essere incorporate nell'immobile.
Ai fini del presente regolamento per opera o lavoro pubblico è da intendersi comunque il prodotto di una attività la cui realizzazione richieda la previa elaborazione di un progetto redatto ai sensi dell'art.16 della legge n.109/1994.
4. Personale dell'ufficio tecnico: è costituito da tutti i dipendenti che in pianta organica sono inseriti nel Settore Tecnico – Tecnico Manutentivo. Il personale interessato ad ogni progetto o piano è indicato dal responsabile del Settore competente.
5. Responsabile del procedimento: questa figura coincide con il Responsabile del Servizio ovvero da altro soggetto da lui nominato dell'organico del settore. Ad esso competono, per ogni singolo progetto, i compiti previsti dalla legge n.109/1994.
6. Progettisti: sono dipendenti dell'amministrazione, iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge, che redigono e firmano i progetti, ai sensi dell'art.17 della legge n.109/1994.
L'onere dell'iscrizione di questi ultimi agli albi professionali compete all'amministrazione.
7. Collaboratori: sono i dipendenti dell'Ufficio Tecnico che collaborano alla redazione dei progetti. Essi sono indicati, per ciascun progetto o piano, o gruppo di progetti o piani, dal progettista incaricato, sentito il responsabile del procedimento. Eventuali collaborazioni esterne indurranno riduzioni dell'incentivo proporzionali alla loro incidenza sulla tariffa professionale applicabile all'opera o lavoro progettato.

Art. 3

Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art.18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito:
 - a) *da una somma pari ad una percentuale del 2,00% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro posto a base di gara; detta percentuale è da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Amministrazione Comunale);*
 - b) *da una somma pari ad una percentuale del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.*

Dette somme sono da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
2. Per la determinazione del fondo relativamente ai progetti di opere e lavori si fa riferimento al programma triennale ed all'elenco annuale di cui all'art.14 della legge n.109/1994.
3. Per la determinazione del fondo relativo agli interventi di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva la quantificazione viene effettuata dalla Giunta in base ad una relazione programmatica del Responsabile di settore che tenga conto dei programmi urbanistici dell'amministrazione nonché delle eventuali necessità scaturenti da richieste di privati, quantificandone a titolo preventivo l'importo della corrispondente tariffa professionale.

Art. 4

Attribuzione degli incarichi

1. Gli incarichi interni relativi ai progetti ed agli atti di cui all'art.1 sono disposti con provvedimento dal Responsabile del Settore tenendo conto della professionalità di ciascun dipendente e delle complessive e prioritarie esigenze di servizio. Contestualmente possono essere individuati, altresì, qualora sia certificata la "carezza di organico" ovvero la mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'Amministrazione, su parere del responsabile del Settore interessato, i progetti da affidare all'esterno.
2. Nel provvedimento di attribuzione dell'incarico verranno indicati i tempi di inizio e fine delle varie prestazioni.
3. L'attività di progettazione, direzione lavori e di collaudo, viene espletata di norma durante l'orario di lavoro ordinario e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

Art.5

Ripartizione del fondo

1. Il fondo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, viene ripartito nel modo seguente:
 - al responsabile del procedimento il 5%;
 - al progettista, agli incaricati della redazione dei piani della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo ed ai collaboratori tecnici l'85%, da ripartire secondo le indicazioni, a consuntivo del responsabile del procedimento. A colui che assume più ruoli vengono attribuite le percentuali spettanti ad ognuno dei singoli ruoli indicati nel presente comma;
 - ad altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito al progetto il 10%.

Art. 6

Modalità di erogazione del fondo

1. Contestualmente alla approvazione dei progetti di cui alla legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile del Settore, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, procede alla quantificazione del riparto da attuarsi tramite propria determinazione. Le quote saranno erogate con la mensilità successiva alla determinazione predetta.
2. Per i piani urbanistici, in relazione ai tempi tecnici necessari per l'approvazione di un atto di pianificazione, l'erogazione del fondo avverrà secondo il seguente ordine cronologico

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Per l'adozione del piano	60%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano	10%
Totale generale	100%

Art. 7

Esclusioni e limitazioni degli incentivi

1. Il responsabile del Settore può, motivatamente, escludere dalla liquidazione i dipendenti, incaricati delle prestazioni che danno titolo ai compensi di cui al presente regolamento, che abbiano tenuto atteggiamenti non collaborativi, caratterizzati da scarso rendimento o siano stati di ostacolo al raggiungimento del risultato.
Analogo trattamento può essere riservato ai dipendenti che, per prolungate assenze anche indipendenti dalla loro volontà, non abbiano contribuito significativamente al conseguimento del risultato.
2. Qualora si verificano ritardi non imputabili ad oggettive evenienze ed all'andamento dell'attività degli uffici, rispetto ai tempi indicati nell'atto di conferimento dell'incarico, nella redazione di piani e progetti, nella redazione della contabilità finale o del certificato di collaudo, l'incentivo viene decurtato, a danno dei responsabili del ritardo, ivi compreso il responsabile del procedimento, di una percentuale uguale alla percentuale di ritardo rispetto al tempo previsto.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Prov. di Forlì – Cesena

Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Oggetto: Esemplificazione atti di pianificazione.

- Piani regolatori generali;
- Piani per l'edilizia economica popolare;
- Piani di recupero;
- Piani particolareggiati;
- Piani di intervento operativo;
- Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi;
- Piani di protezione civile;
- Piani per le attività estrattive;
- Regolamenti e normative corredate da schematizzazioni grafiche;
- Piani del traffico;
- Piani immissioni sonore;
- Piani di arredo;
- Piani di riqualificazione;
- Piani unitari;
- Programmi pluriennali di attuazione;
- Atti similari;
- Varianti agli atti suindicati.